

COMUNE DI FAGAGNA

Parere del Revisore dei Conti sulla

Proposta di deliberazione n. 39 del 09/07/2022 di Consiglio Comunale avente per oggetto "Artt.175, comma 8 e 193 del D.lgs. n.267/2020 e s.m.i.- Variazione n.5 al Bilancio di Previsione 2022-2024, verifica degli equilibri di bilancio e contestuale assestamento generale di Bilancio".

La sottoscritta dott.ssa Piovesan Silvia, Revisore dei Conti del Comune di Fagagna nominata con delibera di Consiglio n.6 del 28 gennaio 2022 per il triennio 2022/2025

Esaminata

la proposta di delibera C.C. di cui all'oggetto corredata dagli allegati necessari per la formulazione del presente parere

Premesso che

- In data 28/01/2022 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 con applicazione di avanzo vincolato per € 134.926,28;
- In data 21/07/2022 il Consiglio Comunale approverà il Rendiconto 2021 e che pertanto tale parere è subordinato all'approvazione del Rendiconto 2021, per il quale la sottoscritta ha rilasciato parere favorevole, da cui emerge un risultato di amministrazione di euro 2.270.064,21 così composto:

- fondi accantonati per euro 682.304,83;
- fondi vincolati per euro 647.213,79;
- fondi destinati agli investimenti per euro 74.041,80;
- fondi liberi per euro 866.503,79.

- ad oggi il risultato di amministrazione 2021 risulta residuare come segue (totale € 2.135.137,93):

- fondi accantonati per euro 682.304,83;
- fondi vincolati per euro 512.287,51;
- fondi destinati agli investimenti per euro 74.041,80;
- fondi liberi per euro 866.503,79.

Tenuto conto che

L'articolo 193 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Inoltre l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che:

“1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d’investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all’art.193”.

analizzata

la documentazione ricevuta e preso atto che sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui e che si rende necessario l’applicazione di avanzo vincolato , destinato agli investimenti e libero sia di parte corrente che di parte capitale (per complessivi € 346.943,10) come risultante dal Rendiconto 2021 in corso di approvazione e che il tutto può essere così rappresentato:

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (competenza)

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Maggiori entrate correnti	29.910,80	00,00	00,00
Minori entrate correnti	00,00	00,00	00,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.910,80	00,00	00,00
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Maggiori spese correnti	194.235,89	00,00	00,00
Minori spese correnti	23.892,20	00,00	00,00
TOTALE USCITE CORRENTI	170.343,69	00,00	00,00
Applicazione avanzo amm.	140.432,89		
VERIFICA EQUILIBRIO	00,00	00,00	00,00

VERIFICA EQUILIBRIO PARTE CAPITALE (competenza)

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Maggiori entrate capitale	221.379,66		00,00
Minori entrate capitale	00,00	00,00	00,00
TOTALE ENTRATE CAPITALE	221.379,66		00,00
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Maggiori spese capitale	433.065,79		00,00
Minori spese capitale	5.175,92	00,00	00,00
TOTALE USCITE CAPITALE	427.889,87		00,00
Applicazione avanzo amm.	206.510,21		
VERIFICA EQUILIBRIO	00,00	00,00	00,00

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

visti

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 16 settembre 2019 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022-2024;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente per oggetto " Artt.175, comma 8 e 193 del D.lgs. n.267/2020 e s.m.i.- Variazione n.5 al Bilancio di Previsione 2022-2024, verifica degli equilibri di bilancio e contestuale assestamento generale di Bilancio".

Majano, lì 14 luglio 2022

Il Revisore Unico

Dott.ssa Silvia Piovesan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs 82/2005.